COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 1963
relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni pesci e crostacei delle voci 03.01 e 03.03

(63/636/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui seguenti prodotti :

N. della tariffa	Designazione dei prodotti
ex 03.01 A II	anguille
ex 03.01 B I c	spigole, triglie, orate, dentici, cernie, gattucci
ex 03.03 A I	aragoste
ex 03.03 A II	gamberetti rosa e reali

sembra atta a permettere un approvvigionamento soddisfacente in talune regioni della Comunità ;

Considerando che per i prodotti in questione è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune; che, tenendo conto dell'attuale impossibilità di valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato, è opportuno che la sospensione abbia carattere temporaneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della tabella che segue sono sospesi totalmente fino al 31 dicembre 1963 :

N. della tariffa	Designazione dei prodotti
ex 03.01 A II	anguille
ex 03.01 B I c	spigole, triglie, orate, dentici, cernie, gattucci
ex 03.03 A I	aragoste
ex 03.03 A II	gamberetti rosa e reali

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK